

Ancora sulla formazione in servizio del personale docente sull'inclusione: a proposito della sentenza della Corte di giustizia europea, sez. decima, 28/10/2021, causa C-909/19

La pubblicazione della [sentenza](#) della sezione decima della Corte di giustizia europea del 28/10/2021, nella causa C-909/19, ha dato ulteriore impulso al dibattito sulla obbligatorietà della formazione in servizio del personale docente prevista dal D.M. n. 188/2021.

Su quest'ultimo punto [l'ANP è già intervenuta in più occasioni](#) sottolineando che l'obbligatorietà della formazione in oggetto – affermata dall'art. 1, c. 961, legge n. 178/2020 e dall'art. 1, c. 1, D.M. n. 188/2021 – si inserisce in un quadro di disposizioni normative e contrattuali che definisce la formazione del personale in servizio, per l'appunto, "obbligatoria, permanente e strutturale".

Essa è parte integrante della funzione docente che – secondo il CCNL comparto scuola 2006-2009 – *"si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio"* (art. 26, c. 2). A riprova e conferma del fatto che la formazione è insindibilmente connessa al profilo professionale del docente il comma 1 del successivo art. 29 afferma che *"l'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi."* E come noto, gli impegni individuali o collegiali riconducibili a questa disposizione, proprio perché integrano il profilo professionale del docente, non comportano la corresponsione di compensi accessori.

Un simile quadro non è scalfito dalla citata pronuncia della Corte di giustizia europea per un duplice ordine di motivi.

Essa, alla luce della direttiva 2003/88/CE, riconduce il tempo dedicato alla *"formazione professionale, effettuata su richiesta del datore di lavoro, presso la sede del prestatore di servizi professionali e al di fuori dell'orario di lavoro normale"* ad orario di lavoro che necessita di essere retribuito. Ciò che comunemente non si dice, tuttavia, è che la sentenza riguarda una specifica tipologia di lavoratori rispetto ai quali *"il tempo consacrato alla formazione professionale non è preso in considerazione nel calcolo dell'orario di lavoro"*. Nel caso del personale docente, per contro, è proprio il contratto collettivo nazionale a impedire il collegamento tra la formazione obbligatoria e la corresponsione di compensi aggiuntivi.

Inoltre, in Italia la direttiva 2003/88/CE risulta recepita attraverso il D.Lgs. n. 66/2003, espressamente inapplicabile *"al personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297"* (art. 2, c. 3). È pur vero, infatti, che il citato decreto legislativo ha segnato l'*"attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro"*. Tuttavia, per espresso disposto dell'art. 27 della direttiva 2003/88/CE, la precedente direttiva del 1993, modificata nel 2000, risulta abrogata (c. 1) e i *"riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva"* (c. 2).